



*Comune di
Carbonia*

***REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
CON DEHORS,
STRUTTURE LEGGERE PRONTAMENTE AMOVIBILI E
STRUTTURE SEMIRIGIDE AMOVIBILI.***

Approvato con Deliberazione del C.C n. 4 del 30.01.2025

Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Ambito di applicazione
Articolo 4 Condizioni e principi alla base dell'occupazione del suolo pubblico
Articolo 5 Prescrizioni e requisiti di sicurezza per l'occupazione del suolo pubblico
Articolo 6 Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico in relazione del verde urbano
Articolo 7 Prescrizioni in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche
Articolo 8 Prescrizioni generali in relazione al decoro urbano
Articolo 9 Prescrizioni specifiche e aggiuntive per l'installazione di dehors
Articolo 10 Caratteristiche dei dehors
Articolo 11 Prescrizioni per l'installazione delle strutture leggere prontamente amovibili e semirigide amovibili
Articolo 12 Concessione di suolo pubblico e contestuale titolo abilitativo Urbanistico-Edilizio
Articolo 13 Procedimento per la richiesta di concessione di suolo pubblico
Articolo 14 Durata della concessione
Articolo 15 Rinnovo della concessione
Articolo 16 Subingresso
Articolo 17 Occupazioni abusive e/o difformità Urbanistico-Edilizie
Articolo 18 Obblighi dell'esercente/concessionario
Articolo 19 Sanzioni, revoca, decadenza, sospensione
Articolo 20 Disposizioni transitorie e finali
Articolo 21 Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico appartenente al Patrimonio Comunale o nella sua disponibilità, di suolo privato con servitù di pubblico passaggio o ad uso pubblico, costituente pertinenza di un'attività commerciale o artigianale alimentare, mediante la collocazione di dehors e altre strutture amovibili, annessi a locali di somministrazione di alimenti e bevande o al servizio esclusivo di attività commerciali e artigianali alimentari.
2. Tutte le prescrizioni di seguito riportate sono da considerarsi come Linee Guida per la presentazione dell'istanza abilitativa sia sul profilo dell'Attività Produttiva che Urbanistico-Edilizia.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento sono definiti i termini seguenti che compendiano e integrano quanto previsto dai regolamenti dell'Ente.
2. Con il termine «suolo pubblico» si intende il suolo pubblico appartenente al Patrimonio Comunale o nella sua disponibilità, come anche il suolo privato sul quale risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, o suolo privato ad uso pubblico, costituente pertinenza a servizio esclusivo di un'attività commerciale o artigianale alimentare. Il verde pubblico non è oggetto del presente Regolamento e delle relative concessioni.
3. Con il termine «occupazione del suolo pubblico», o semplicemente «occupazione», s'intende l'occupazione funzionale del suolo pubblico, mediante l'utilizzo di elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili e facilmente rimovibili, comunque privi di fondamenta, inseriti sul suolo pubblico, per delimitare e arredare lo spazio all'aperto; tali elementi sono classificati in tre tipologie di intervento:
 - a. Strutture leggere prontamente amovibili;
 - b. Strutture semirigide amovibili;
 - c. Dehors.

Con il termine Tipologie di intervento si fa esclusivo riferimento a:

- a) strutture leggere prontamente amovibili: gli arredi posti su plateatici esterni poggiati al suolo, connotati da pronta amovibilità e da elementi facilmente smontabili e rimovibili, con conseguente minimo impatto sul territorio. A titolo esemplificativo e non esaustivo in questa categoria rientrano tavoli, sedie, ombrelloni, tende ombra-sole, gazebo ed altri elementi di delimitazione, tra cui ad esempio fioriere, pedane e pavimentazioni auto-posanti a secco;
 - b) strutture semirigide amovibili: sono da intendersi gli arredi posti su plateatici esterni poggiati al suolo, connotati da non immediata amovibilità e da elementi il cui smontaggio e rimozione richiedono interventi di maggior rilievo rispetto alla precedente categoria. A titolo esemplificativo e non esaustivo, in tale categoria rientrano le occupazioni effettuate mediante la posa di pedane con parapetto fisso;
 - c) dehors: si intendono strutture non leggere, composite e smontabili, poggiate al suolo, chiuse lateralmente da superfici rigide (antisfondamento fino all'altezza di 1,00m), e chiuse anche superiormente, con elementi di copertura rigida, fissa o retrattili o a lamelle orientabili.
4. Con il termine «concessione» si intende il provvedimento autorizzatorio, con il quale l'Ente concede l'occupazione del suolo pubblico al soggetto richiedente, che assume il ruolo di «concessionario», al termine del procedimento, secondo Normativa di Settore vigente. Tale Provvedimento finale ha validità anche per l'installazione dei dehors e delle strutture amovibili oggetto del presente Regolamento, sotto il profilo Urbanistico-Edilizio;

5. Con i termini «Settore competente», «altri Settori» e «Enti Terzi» si intendono, rispettivamente il Settore dell'Amministrazione comunale il cui dirigente adotta la concessione, i Settori dell'Amministrazione comunale diversi dal settore competente che sono interessati dal procedimento di rilascio della concessione in quanto chiamati ad esprimere il parere di competenza, gli Enti esterni all'Amministrazione comunale anch'essi chiamati ad esprimere il parere di competenza.

Articolo 3 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale. Il verde pubblico non è oggetto del presente Regolamento e delle relative Concessioni. Si intendono esclusi dal presente Regolamento anche i Porticati per i quali vale quanto previsto per le strutture leggere prontamente amovibili.
2. Il presente Regolamento riporta le direttive per l'installazione dei dehors, degli arredi e degli allestimenti esterni con lo scopo di fornire le linee guida e le prescrizioni in maniera chiara e semplice, al fine di indirizzare gli operatori del settore e i progettisti a realizzare strutture all'aperto secondo un orientamento comune finalizzato al decoro cittadino.
3. Le Aree Sensibili sono di seguito elencate:
 - a) nella Città di Carbonia: Piazza Roma.

Articolo 4 Condizioni e principi alla base dell'occupazione del suolo pubblico

1. La concessione è consentita ai soggetti che non risultano morosi per tasse e tributi comunali.
2. La concessione è consentita se non contrasta con prescrizioni degli Strumenti Urbanistico-Edilizi Comunali e delle altre Normative di Settore, come Norme di Sicurezza, Antincendio, Igienico-Sanitarie, del Rischio Idrogeologico, con vincoli Paesaggistici, Culturali e/o Ambientali e Monumentali, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e comunque con soluzioni che non limitino il regolare flusso del traffico veicolare e pedonale.
3. Per le aree oggetto di concessione, la somministrazione è consentita purché siano rispettate le relative norme igienico-sanitarie (tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione, polveri, ecc.), siano salvaguardati i diritti dei terzi dall'inquinamento acustico derivante dall'attività, sia evitato un eccessivo affollamento tale da compromettere la libera fruibilità degli spazi pubblici, in conformità alle norme e ordinanze in materia.
4. Per l'occupazione sulle aree private ad uso pubblico la richiesta deve essere corredata dall'assenso di tutti i soggetti aventi titolo.
5. I dehors non possono essere installati nelle aree sensibili di cui all'art. 3 del presente Regolamento; diversamente, in tali aree sensibili, possono essere installate sia strutture leggere prontamente amovibili che semirigide amovibili.

Articolo 5 Prescrizioni e requisiti di sicurezza per l'occupazione del suolo pubblico

1. L'occupazione del suolo pubblico è concessa nel rispetto del codice della strada e di tutta la normativa vigente in tema di sicurezza, in relazione alla quale devono sempre essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) l'occupazione, sia con dehors che con altre strutture amovibili, non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, con le fermate dei mezzi pubblici, non deve occultare la segnaletica stradale (verticale, orizzontale luminosa e non luminosa), l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare, affinché la disposizione di tali strutture, su marciapiedi, non intralci il passaggio pedonale, creando barriere architettoniche;
 - b) l'occupazione, in prossimità delle intersezioni, deve essere conforme al codice della strada;

- c) l'occupazione deve rispettare la distanza non inferiore a m. 1,50 dai bordi laterali dei passi carrabili e non inferiore a m. 1,00 dagli elementi di arredo urbano (panchine, fontane e simili), dalle centraline della rete elettrica e telefonica;
- d) l'occupazione non è consentita sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata ovvero sia inserita in un'area con limite 30 km/h;
- e) l'occupazione, nelle aree pedonalizzate, deve comunque garantire la viabilità dei mezzi autorizzati, dei mezzi pubblici e di quelli di soccorso;
- f) l'occupazione sulla sede stradale può essere consentita esclusivamente su aree di sosta dei veicoli e non può estendersi oltre la profondità dell'area agli stessi riservata, preservando un franco di 30 cm dalla linea esterna del parcheggio, prossima alla carreggiata stradale; in ogni caso devono essere garantite le condizioni di sicurezza di cui al punto a);
- g) l'occupazione su parcheggi deve garantire la protezione con elementi verticali posti su tre lati, prevedendo l'accesso esclusivamente dal marciapiede; per le pedane, in assenza di installazione di dehors, gli elementi di protezione devono avere altezza massima pari a m 1,00 misurata dal piano di calpestio interno al perimetro delimitato con la struttura amovibile e/o il dehors;
- h) l'occupazione deve essere obbligatoriamente segnalata e resa visibile anche di notte, secondo quanto previsto nel codice della strada;
- i) l'occupazione sulle aree di sosta dei veicoli (non a pagamento) può essere concessa per una misura non superiore al 50% della superficie di parcheggio del tratto di via, calcolata tra un'intersezione e la successiva, scomputati i parcheggi riservati ai disabili e le aree per carico e scarico merci autorizzate, e ferma restando l'equa ripartizione tra i pubblici esercizi insistenti sulla stessa via;
- j) l'occupazione può avvenire, anche con utilizzo di eventuale pedana, su carreggiata in area destinata a parcheggio, garantendo il rispetto della sicurezza veicolare e pedonale, e previo assenso scritto del concessionario del parcheggio, da allegare obbligatoriamente all'istanza di richiesta di nuova concessione ovvero alle istanze di proroga o rinnovo, sempre riservando un franco di 30 cm, dal limite esterno della linea del parcheggio, prossimo alla carreggiata stradale, per ragioni di Sicurezza;
- k) l'occupazione può avvenire prevedendo l'installazione di pedane a livello in caso di eccessiva pendenza del suolo le cui caratteristiche dimensionali e tipologiche sono regolamentate nel presente Regolamento;
- l) l'occupazione dei marciapiedi, nel rispetto del Codice della strada e in particolare dell'articolo 20, non può estendersi oltre la metà della larghezza del marciapiede; essa deve comunque garantire una corsia pedonale libera di larghezza non inferiore ai m. 2,00 ed essere arretrata ad una distanza non inferiore a m. 2,00 dagli scivoli pedonali e a 1,50m dai passi carrabili;
- m) la corsia pedonale di cui alla precedente lettera, al fine di garantire l'incolumità delle persone, deve essere garantita preferibilmente sul lato adiacente agli edifici, ferma restando la valutazione da parte degli Enti competenti per le aree tutelate; la larghezza del marciapiede da considerare è riferita unicamente alla sede destinata alla circolazione pedonale, con esclusione delle sedi occupate da piste ciclabili, da elementi di arredo urbano, aiuole, fioriere, percorso per non vedenti;
- n) l'occupazione deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario, ed è vietata nelle aree antistanti: negozi adiacenti, di diverse tipologie, rispetto a quelle oggetto del presente Regolamento; aree poste davanti ad ingressi condominiali; aree private soggette a servitù di pubblico passaggio; dovrà essere allegato all'istanza l'assenso scritto di tutti i soggetti aventi titolo. Le occupazioni sulle piazze, slarghi o aree assimilabili, pedonali, possono avvenire anche in spazi non antistanti all'esercizio, se queste non siano comprese nelle Aree definite Sensibili;
- o) l'occupazione con utilizzo di dehors e/ strutture amovibili collocate in aderenza al fabbricato è consentita esclusivamente laddove non si tratti di edifici dal valore storico-artistico e/o testimoniale-identitario (tipologie della Città di Fondazione), previa acquisizione di atto formale di assenso di tutti i soggetti aventi titolo. In caso di installazione in aderenza al fabbricato

- esistente, se consentito, non è ammesso installare corpi illuminanti, a servizio dell'attività produttiva, sulla facciata dello stesso. Nel caso specifico, di installazione in aderenza al fabbricato esistente, ove consentito, è d'obbligo distanziarsi di almeno 1,00 m da bucatore esterne dell'edificio (tipo accesso pedonale);
- p) l'occupazione con utilizzo di strutture collocate non in aderenza al fabbricato è consentita purché la struttura sia posta ad una distanza non inferiore a m 2,00 dall'edificio;
- q) con particolare riferimento alle occupazioni in carreggiata, il posizionamento delle pedane deve garantire il deflusso delle acque meteoriche verso i sistemi di raccolta delle acque. Sarà, inoltre, d'obbligo garantire la totale accessibilità di tombini, chiusini e di ogni altro sotto-servizio, da parte del personale addetto in caso di necessità, in modo da garantire la completa fruibilità e ispezionabilità e non dovrà costituire intralcio al regolare deflusso delle acque.
2. L'occupazione su piazze, slarghi o aree assimilabili pedonali è consentita in spazi anche non antistanti all'esercizio, comunque previa valutazione in sede dell'iter di valutazione dell'istanza e in conformità con quanto nel presente Regolamento.
3. Le condizioni di sicurezza devono essere dichiarate dal soggetto richiedente e asseverate dal tecnico incaricato al momento della presentazione dell'istanza di concessione.

Articolo 6

Prescrizioni per l'occupazione del suolo pubblico in relazione al verde urbano

1. Sulle piante è vietata l'affissione con chiodi, l'applicazione di porta lampade e lampade, la posa di cavi e di qualsiasi altro oggetto.
3. In caso di occupazione su marciapiedi, piazze, slarghi e aree assimilabili ove sono presenti alberature i manufatti non dovranno produrre interferenze con gli elementi del verde urbano, in particolare:
- a) non è consentito occupare aree verdi con alcun tipo di arredo/oggetto connesso all'esercizio dell'attività. Nel caso di presenza di aiuole, le occupazioni con dehors o strutture amovibili possono essere concesse eccezionalmente qualora non esistano alternative possibili su area pavimentata, e comunque prediligendo sempre le porzioni di spazi già pavimentati, così da salvaguardare il tappeto erboso naturale;
- b) le strutture in progetto non devono interferire con fusto e chioma degli alberi; Si prescrive di preservare un raggio di 2,00m dal fusto delle alberature/arbusti/piante esistenti. Qualora la presenza di arbusti/piante/alberature impedisca la realizzazione della struttura o del dehors, si può richiedere, eccezionalmente, la rimozione e la ri-piantumazione dello stesso, a spese del Richiedente, presso altre aree idonee, previo accordo con l'Amministrazione.
- c) l'installazione di dehors e di tutte le strutture amovibili, è effettuata con opportuno distacco da aiuole e alberature, idoneo anche a non intralciare o impedire la relativa manutenzione. La distanza da mantenere da aiuole e alberature dovrà essere non inferiore a 2,00 m, nei soli casi in cui la dimensione del marciapiede non consenta il rispetto di tale limite, lo stesso potrà essere derogato a esclusivo giudizio del Settore competente, in sede dell'iter di valutazione dell'istanza;
4. Qualora con l'occupazione vengano posizionate fioriere, dovranno essere osservate le prescrizioni del presente Regolamento; è fatto obbligo di messa a dimora di essenze e piante, le quali non dovranno essere ammalate né infestate da parassiti e da mantenere costantemente in buono stato; saranno preferite piante arbustive sempreverdi.
5. Le fioriere abbandonate, deteriorate, con essenze morte o ammalorate, dovranno essere rimosse da parte del concessionario.
6. Qualora, in conseguenza dell'occupazione e della successiva permanenza e uso delle strutture, siano provocati danni alle alberature o al patrimonio verde, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario secondo le indicazioni fornite dal Comune. In caso di inerzia, vi provvederà direttamente l'Amministrazione comunale con spese a carico del concessionario, oltre all'applicazione di quelle previste dal presente Regolamento.
7. Qualora le aiuole siano prive di piante, l'occupazione può includere (mediante presa in carico o "adozione") anche le stesse a condizione che il concessionario provveda a piantare essenze arbustive

o arboree, previo assenso e indicazioni del Settore competente. Il concessionario dovrà curare la manutenzione dell'aiuola "adottata" lasciandola sempre libera da arredi e con obbligo assoluto di ripristino della zona verde secondo le indicazioni del Settore competente.

8. Non è consentito includere (adottare) le aiuole all'interno dei dehors, ma solo all'interno delle occupazioni con altre attrezzature amovibili.

Articolo 7

Prescrizioni in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche

1. Nel rispetto della legge 13/1989, del D.M. 236/1989 e del DPR 503/1996 e delle loro ss.mm.ii., nonché della vigente strumentazione urbanistica comunale e, in particolare, del Regolamento edilizio, le strutture sul suolo pubblico devono garantire l'integrale e costante rispetto delle prescrizioni in materia di superamento di barriere architettoniche.

2. È obbligatorio adottare i necessari accorgimenti per garantire l'agevole fruizione degli spazi e delle strutture persone con limitata capacità motoria.

3. Nel caso di installazione di pedana, la realizzazione di scivoli per garantire l'ingresso alle persone con disabilità deve essere inclusa all'interno della pedana stessa, e comunque sempre all'interno dell'area oggetto di occupazione. Lo scivolo di accesso per persone su sedia a ruote deve avere una larghezza minima di 1,20 m, rispettando la pendenza massima dell' 8%.

Articolo 8

Prescrizioni generali in relazione al decoro urbano

1. Nelle aree oggetto di occupazione e nei dehors ivi installati non sono consentite forme pubblicitarie né apposizione di insegne.

2. Per periodi di chiusura del locale superiori a 7 giorni, tavolini, sedute, ombrelloni ed elementi accessori mobili devono essere rimossi a cura del concessionario.

3. Qualsiasi modifica da apportare all'occupazione rispetto a quanto autorizzato (modifiche dello spazio occupato, forma, quantità, dimensioni, colori dei dehors e delle altre strutture amovibili, ecc.) dovrà essere preventivamente assentita dall'Amministrazione comunale.

Articolo 9

Prescrizioni specifiche e aggiuntive per l'installazione di dehors

1. Nell'installazione dei dehors deve essere garantita la concreta temporaneità dell'opera e la possibilità di una pronta e facile rimozione.

2. I manufatti devono essere realizzati in armonia con il contesto urbano al contorno, non devono in alcun modo interferire con le tipologie e caratteristiche costruttive e architettoniche degli edifici al contorno e del corpo di fabbrica in cui insiste il pubblico esercizio.

3. La compatibilità dei dehors con il contesto urbano è valutata in rapporto alla peculiarità del sito in sede dell'iter di valutazione dell'istanza.

4. Tutti i dehors devono essere collocati all'interno dello spazio concesso e rispondere a criteri di funzionalità e decoro; le stesse devono essere in sintonia con la struttura che li ospita e con il contesto urbano circostante.

5. È vietato interessare il suolo pubblico esterno a dehors e strutture amovibili con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere. Eventuali sistemi di riscaldamento dovranno essere collocati all'interno dell'area occupata.

Articolo 10

Caratteristiche dei dehors

1. L'apparato strutturale deve essere, esclusivamente, in acciaio o altro materiale metallico, con montanti di dimensione contenuta (massimo 20 cm x 20 cm); di colore grigio antracite (tipo RAL

7016), nero, bianco, inox (tipo RAL 9006) e acciaio corten (tipo RAL 8003), comunicando, al momento di presentazione della documentazione progettuale, il codice RAL.

La pedana deve essere in metallo o legno, a doghe, di colore tale da garantire la visibilità nella percorrenza, al fine di escludere il pericolo di inciampo, esclusivamente in tinta unita, per un corretto inserimento nel contesto urbano. La scelta di tale colore non deve essere in contrasto con quello scelto per l'apparato strutturale di cui sopra, in accostamento cromatico con gli altri elementi architettonici, a esclusivo giudizio del Settore Urbanistica-Edilizia Privata.

La pedana deve avere un piano di calpestio a quota + 15 cm rispetto alla quota del piano di posa (da intendersi a monte, in caso di dislivello) e non inferiore, per evitare il rischio di inciampo. Laddove la pedana vada a occupare parte degli adiacenti stalli di sosta dovrà essere sopraelevata, fino al raggiungimento, in piano, della sopraindicata quota, rispetto al piano di posa (da intendersi a monte, in caso di dislivello). Tali pedane devono essere solo poggiate al suolo, senza alcun ancoraggio permanente.

Le superfici verticali devono essere rigide, in vetro esclusivamente, di colore trasparente/satinato, fino all'altezza di 1,00 m dal piano di calpestio interno al perimetro del dehors.

Le superfici verticali, superiormente al metro di altezza dal piano di calpestio interno, devono essere esclusivamente del tipo vetro trasparente e possono interrompersi ad una altezza di 50 cm dalla superficie orizzontale della copertura; diversamente, devono raccordarsi superiormente con l'apparato strutturale della stessa.

Per le superfici verticali, il vetro deve essere del tipo di sicurezza, infrangibile.

L'altezza interna, misurata dall'estradosso del piano di calpestio all'intradosso della superficie di chiusura orizzontale superiore, trattandosi di luoghi di lavoro, deve rispettare la Normativa di Settore.

L'altezza massima esterna, misurata dal piano di posa (da intendersi a monte, in caso di dislivello) all'estradosso della copertura, non dovrà essere superiore a 3,50m.

In caso di balconi dell'edificio prospiciente o altro elemento architettonico costituente sporgenza sulla facciata, appartenente allo stesso, in accordo con l'Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata, si potrà prevedere una deroga a tale limite massimo, salvo il rispetto dell'altezza della pedana e dell'altezza interna.

La copertura deve essere piana, con la superficie di estradosso con pendenza uguale al 2% , per garantire il deflusso delle acque meteoriche. La copertura deve essere di tipologia chiusa o retrattile, anche a lamelle orientabili. Tale elemento architettonico è parte integrante dell'apparato strutturale. Essa deve essere di colore grigio antracite (tipo RAL 7016), bianco, avorio (tipo RAL 1013), ecru (tipo RAL 9001), esclusivamente tinta unita.

La sagoma planimetrica del dehors deve essere costituita da un poligono regolare, esclusivamente a forma quadrata o rettangolare.

Il volume deve essere puro, privo di elementi decorativi.

Le Lampade devono avere la funzione di illuminare lo spazio concesso, limitatamente al suo interno, e non possono avere altri scopi. È fatto divieto installate di installare lampade con luci stroboscopiche, intermittenti, colorate e simili e comunque tali da generare effetti diversi da quelli della mera illuminazione, che possano anche interferire con la Sicurezza stradale.

È possibile allestire addobbi temporanei, in prossimità delle festività, alla fine delle quali dovranno essere rimossi.

2. Il dehors non può avere un'estensione superiore alla larghezza della facciata del pubblico esercizio e, comunque, non può occupare una superficie lorda totale superiore a 30 mq.

3. In caso di richiesta contestuale di occupazione con dehors e strutture amovibili la superficie lorda complessiva massima non può superare i 40 mq.

4. In caso di utilizzo di ombrelloni nella stessa concessione (contestuale al dehors) o in caso di concessioni contigue, dovranno essere aggregati ombrelloni di stesse dimensioni e tipologie.

5. In area pedonale, piazza, slargo o spazio assimilabile, ove non si tratti di aree sensibili, la misura dell'estensione deve comunque essere determinata, temperando le esigenze di occupazione di spazio pubblico, da parte di tutti i soggetti che potrebbero ottenerla nella stessa zona.

6. L'intero apparato strutturale del dehors deve essere facilmente amovibile e comunque idoneo a

che l'installazione e la rimozione non arrechino alcun danno o pregiudizio alle pavimentazioni stradali esistenti.

7. Nelle aree assoggettate a vincolo di Tutela di cui al D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"), si deve rispettare la Normativa di Settore vigente.

Articolo 11

Prescrizioni per l'installazione delle altre strutture amovibili

1. L'apparato strutturale deve essere esclusivamente in acciaio o altro materiale metallico, con montanti di dimensione contenuta (massimo 20 cm x 20 cm); di colore grigio antracite (tipo RAL 7016), nero, bianco, inox (tipo RAL 9006) e acciaio corten (tipo RAL 8003); comunicando, al momento di presentazione della documentazione progettuale, il codice RAL.

La pedana deve essere in metallo o legno, a doghe, di colore tale da garantire la visibilità nella percorrenza, al fine di escludere il pericolo di inciampo, esclusivamente in tinta unita, per un corretto inserimento nel contesto urbano. La scelta di tale colore non deve essere in contrasto con quello scelto per l'apparato strutturale di cui sopra, in accostamento cromatico con gli altri elementi architettonici, a esclusivo giudizio del Settore Urbanistica-Edilizia Privata.

La pedana deve avere un piano di calpestio a quota + 15 cm rispetto alla quota del piano di posa (da intendersi a monte, in caso di dislivello) e non inferiore, per evitare il rischio di inciampo. Laddove la pedana vada a occupare parte degli adiacenti stalli di sosta dovrà essere sopraelevata, fino al raggiungimento, in piano, della sopraindicata quota rispetto al piano di posa (da intendersi a monte, in caso di dislivello). Tali pedane devono essere solo poggiate al suolo, senza alcun ancoraggio permanente.

Le superfici verticali devono essere rigide, in materiale tipo vetro o metallo esclusivamente, di colore trasparente/satinato o opaco, in accordo con il colore scelto per l'apparato strutturale, di altezza pari a 1,00 m dal piano di calpestio interno al perimetro della pedana. Nel caso la proposta progettuale preveda l'uso del vetro, questo dovrà essere del tipo vetro di sicurezza, infrangibile.

L'altezza massima esterna, misurata dal piano di posa (da intendersi a monte, in caso di dislivello) all'estradosso della copertura, non dovrà essere superiore a 2,50 m.

La copertura di ombrelloni deve avere forma planimetrica quadrata o rettangolare.

I gazebo e devono avere una copertura disposta in piano; analogamente le tende ombra devono costituire coperture esclusivamente orizzontali.

La copertura delle strutture amovibili deve essere in materiale tessile impermeabile o semi-impermeabile (tessuti naturali impermeabilizzati, acrilici, pvc), a seconda delle esigenze. Il tessuto, nel caso specifico, può avere una colorazione diversa dall'apparato strutturale; deve essere di colore bianco, avorio (tipo RAL 1013), ecrù (tipo RAL 9001), tinta unita.

Le strutture amovibili del presente articolo devono essere installate in modo da resistere ai colpi di vento, per cui devono essere zavorrate al suolo, preservando la sicurezza di persone e cose. Infatti, è fatto divieto di ogni tipo di ancoraggio.

Gli arredi, così come i tessuti, devono essere costituiti da materiale di Classe di Reazione al Fuoco non superiore a 2.

Per ciascuna struttura amovibili è vietata l'aggiunta di elementi decorativi.

L'inserimento di fioriere è favorito per la qualità del comfort ambientale ed estetico, che deriva dall'incremento del verde urbano, oltre che per la sua funzione di delimitazione dell'area occupata. In tal caso, per consentire una maggiore trasparenza e permeabilità, le fioriere devono essere posate in modo tale che, tra l'una e l'altra, ci sia uno spazio libero.

Si dispone che le fioriere siano dal design lineare, in materiale prescrittivo quale acciaio o involucro di lamiera di alluminio, cemento o resina, con tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante, previo assenso del Settore Urbanistica-Edilizia Privata.

Le fioriere devono avere sezione planimetrica rettangolare o quadrata, con altezza massima di 150 cm dal piano di posa (da intendersi a monte, in caso di dislivello), compresa l'essenza vegetale.

L'area occupata dalle strutture leggere prontamente amovibili e dalle semirigide amovibili deve essere delimitata esternamente al suo perimetro con elementi di protezione, quali dissuasori catarifrangenti

per parcheggio, posati sulla superficie destinata a stallo di sosta, ai fini della sicurezza.

Le Lampade devono avere la funzione di illuminare lo spazio concesso, limitatamente al suo interno, e non possono avere altri scopi. È fatto divieto installare lampade con luci stroboscopiche, intermittenti, colorate e simili e comunque tali da generare effetti diversi da quelli della mera illuminazione, che possano anche interferire con la Sicurezza stradale.

È possibile allestire addobbi temporanei, in prossimità delle festività, alla fine delle quali dovranno essere rimossi.

2. Tutte le attrezzature amovibili devono rispondere a criteri di funzionalità e decoro ed essere in sintonia con il contesto urbano circostante.

3. Nelle aree assoggettate a vincolo di Tutela di cui al D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), si deve rispettare la Normativa di Settore vigente.

4. L'occupazione con attrezzature amovibili non può superare la superficie lorda di 30 metri quadrati. In caso di contestuale installazione di dehors e altre attrezzature si rimanda a quanto prescritto all'articolo precedente.

5. In caso di utilizzo di ombrelloni nella stessa concessione (contestuale al dehors) o in caso di concessioni contigue, dovranno essere aggregati ombrelloni di stesse dimensioni e tipologie.

6. Per quanto riguarda l'apposizione di tende a sbraccio, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) le tende finalizzate alla sola funzione di protezione, non correlate all'occupazione di suolo pubblico, non sono soggette alla disciplina del presente Regolamento poiché disciplinate dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) le tende che, oltre alla funzione di protezione, implicano un utilizzo del suolo pubblico a favore dell'attività (ad esempio con sottostante installazione di tavolini e sedie) sono assimilate alle occupazioni con strutture amovibili; la superficie sottostante rientra nel computo della superficie massima concedibile di cui al presente Regolamento;

c) le tende a sbraccio devono distaccarsi dall'eventuale dehors (in caso di contestuale installazione, di cui all'articolo precedente) o da altra struttura amovibile; per esse non deve sussistere alcun collegamento e, in ogni caso, deve essere evitata la formazione di qualsiasi forma di “corridoio coperto” perché diversamente costituirebbe un'estensione dei dehors non ammissibile sotto il profilo urbanistico – edilizio.

Articolo 12

Concessione di suolo pubblico e contestuale titolo abilitativo Urbanistico - Edilizio

1. La concessione, sia per la collocazione di dehors che di strutture amovibili su suolo pubblico, come definiti nel presente Regolamento, è rilasciata dal Settore competente sulla base del Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.).

2. La concessione vale per il luogo, la durata, la superficie, le opere da collocare e l'uso per cui è rilasciata.

3. La concessione non autorizza il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritto altro e apposito titolo abilitativo.

4. La concessione viene accordata senza pregiudizio e salvo i diritti di terzi, con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione, con potestà dell'Ente di revocare o modificare parzialmente il contenuto della concessione, anche prima della scadenza, per sopraggiunte esigenze di pubblico interesse, con facoltà di incamerare la fideiussione e intimare il ripristino dello stato dei luoghi.

5. Il concessionario che non proceda all'occupazione senza aver tempestivamente comunicato al Comune l'eventuale motivata rinuncia, resta comunque tenuto al pagamento dei canoni di occupazione di suolo pubblico e dei relativi tributi inerenti all'occupazione concessa.

6. L'iter per l'emissione del titolo abilitativo edilizio, relativo all'installazione di dehors e/o strutture amovibili, oggetto del presente Regolamento, è definito secondo Normativa in materia Urbanistica-Edilizia vigente.

Nello specifico, i Dehors si classificano come “nuova Costruzione”, soggetta a Permesso di Costruire;

mentre, le strutture leggere prontamente amovibili e le strutture semirigide amovibili, quali strutture oggettivamente precarie, dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità, sono soggette a Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.), e comunque, entro un termine di utilizzazione non superiore a centoventi giorni, ai sensi della L.R. 23/1985 e ss.mm.ii., art.15 c.2 lett.e), comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale" in quanto strutture temporanee.

Articolo 13

Procedimento per la richiesta di concessione di suolo pubblico

1. Il procedimento per l'occupazione del suolo pubblico per installare i dehors o le altre attrezzature amovibili è individuato nella Dichiarazione unica autocertificativa (DUA) in Conferenza di servizi, ai sensi e nei termini degli articoli 14 e 14 ter della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e con le modalità di cui alla L.R. Sardegna n. 24/2016 e successive direttive regionali.

2. A tal fine il soggetto richiedente presenta la DUA in Conferenza di servizi attraverso il Portale regionale unitamente alla documentazione di cui ai commi successivi e alla modulistica prevista nella procedura telematica di SUAPE Sardegna.

3. Per l'installazione di dehors e strutture amovibili l'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione Tecnica, redatta e firmata da tecnico abilitato con Procura dei soggetti Richiedenti:

a) planimetria quotata dell'area interessata in scala 1:200 nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato attuale dei luoghi aggiornato, secondo Normativa in materia Urbanistico-Edilizia, per quanto attiene i contenuti essenziali costituenti parametri oggetto di Valutazione Tecnica, compresa l'indicazione della disciplina viabilistica vigente, la segnaletica stradale verticale e orizzontale, quella che necessita di integrazione, la presenza di fermate di mezzi pubblici, di passaggi pedonali, rampe disabili, chiusini per sottoservizi e quant'altro presente, sia nell'area di installazione che nelle vicinanze, in modo da evidenziare tutte le possibili interferenze;

b) planimetria quotata del dehors e/o delle strutture amovibili in scala 1:50 nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, anche mediante Piante, Prospetti e Sezioni quotati, dell'installazione proposta, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda bucatore esterne, materiali di facciata, elementi architettonici;

c) relazione tecnica dettagliata descrittiva dell'installazione e dei materiali, con le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (elementi costitutivi del dehors e/o delle strutture amovibili, pedane, delimitazioni, coperture, fioriere, e complementi accessori all'attività, es. dissuasori catarifrangenti);

d) dettagliata documentazione fotografica Ante Intervento, riferita a ciascun Prospetto, e una Simulazione Fotografica con Fotoinserimento nel contesto urbano dell'area oggetto dell'occupazione;

e) per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre strutture amovibili, in ambito soggetto a Tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., la procedura deve rispettare la Normativa di Settore, vigente;

f) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici saranno realizzati/installati ai sensi delle normative vigenti, con asseveramento in ordine ai requisiti di sicurezza dei dehors e delle strutture da installare. Sotto il profilo Tecnico, per l'impianto elettrico oggetto di variazione, deve essere presentata la documentazione prevista dalla Normativa vigente in materia, a corredo dell'istanza;

g) nulla osta di tutti i soggetti aventi titolo.

Articolo 14

Durata della concessione

1. La concessione per l'occupazione con dehors e delle strutture amovibili, può avere una durata non superiore a 5 anni per i dehors ed è rinnovabile tramite la presentazione di istanza secondo procedura definita in ambito Urbanistico-Edilizia e per l'occupazione di suolo pubblico da parte di

Attività Produttive oggetto del presente Regolamento, da inoltrare obbligatoriamente almeno 45 giorni prima della scadenza.

In caso di presentazione tardiva, oltre tale termine perentorio, la concessione decade e l'istanza viene dichiarata irricevibile. Per ragioni contingenti e a insindacabile giudizio dell'Ente, può essere concessa una proroga, non rinnovabile, per un periodo massimo di 6 mesi.

2. Il rilascio della concessione, sia per dehors che per altre strutture amovibili, è subordinato al pagamento di una tassa commisurata alla superficie occupata e alla durata della concessione medesima.

3. La concessione autorizza anche l'ampliamento della superficie di somministrazione.

4. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, i relativi dehors e altre strutture amovibili devono essere rimossi, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Il concessionario ha l'onere di ripristinare la condizione del suolo, nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione degli stessi dehors e altre strutture amovibili.

5. Per quanto attiene il pagamento della tassa, di cui al presente articolo, si rimanda integralmente al vigente Regolamento sul canone unico nonché ai successivi provvedimenti regolamentari adottati in materia da questo Ente.

Articolo 15

Rinnovo della concessione

1. La concessione del suolo pubblico per l'occupazione con dehors e/o altre strutture amovibili, è rinnovabile tramite la presentazione di nuova istanza, con apposito modello per rinnovo del titolo, almeno 45 giorni prima della data di scadenza e allegando un'autocertificazione, che attesti la totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente autorizzata corredata da idonea documentazione fotografica datata e non antecedente oltre 60 giorni dalla data di scadenza, nonché dalla dimostrazione della regolarità dell'avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento agli anni precedenti.

2. Il rinnovo della concessione non potrà avere durata superiore a quanto stabilito nel precedente articolo 14, ed è subordinato alla presentazione delle garanzie previste dal presente Regolamento.

3. Ogni modifica alla precedente concessione, così come la presentazione di istanza per il rinnovo oltre il quarantacinquesimo giorno precedente alla scadenza, comporterà la presentazione di una nuova istanza con applicazione della relativa disciplina.

Articolo 16

Subingresso

1. Nel caso di subingresso nel pubblico esercizio, cui la struttura oggetto di concessione è annessa, il subentrante deve presentare una istanza di Subingresso ad avvio immediato, unitamente ai modelli relativi alla voltura del titolo.

2. Il settore competente provvederà al rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico, previa verifica di assenza di morosità per la tassa di occupazione del suolo pubblico e altri tributi comunali da parte del precedente concessionario. Il subentrante, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al presente articolo, può provvedere al pagamento delle somme dovute dal cedente, al fine di regolarizzare il subingresso.

3. Ove sia accertata la morosità nei pagamenti della tassa di occupazione suolo pubblico o altro tributo comunale, oggetto di concessione, se l'interessato, ricevuto l'avvio del procedimento di decadenza, non provveda entro e non oltre i successivi 30 giorni al pagamento integrale delle morosità accertate, è disposta la decadenza della concessione, fatta sempre salva la riscossione coattiva dei pagamenti non effettuati. L'Ente, con deliberazione giunta, si riserva la possibilità di ammettere apposito piano di rientro del debito mediante rateizzazione, come indicato nel successivo articolo 19

del presente Regolamento.

Articolo 17
Occupazioni abusive e/o difformità Urbanistico-Edilizie

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, le occupazioni realizzate senza la concessione di cui al presente Regolamento sono considerate abusive.
2. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, o che si protraggano oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto il rinnovo della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di decadenza della concessione medesima.
3. Le difformità sotto il profilo urbanistico-Edilizio, saranno sanzionate secondo le procedure Amministrative previste dalla Normativa vigente in materia;
4. In caso di occupazione abusiva il Settore competente, acquisita la contestazione della violazione da parte degli organi di vigilanza, dispone nei confronti del responsabile dell'abuso, ovvero degli occupanti di fatto, apposito provvedimento volto alla rimozione dei materiali, alla demolizione dei manufatti, alla rimessione in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedervi, trascorso il quale l'Ente provvederà d'ufficio tramite il settore competente, addebitando al responsabile e agli occupanti le relative spese con incameramento della cauzione.
5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

Articolo 18
Obblighi dell' esercente/concessionario

1. I dehors e le strutture amovibili di cui al presente Regolamento devono essere regolarmente sottoposte ad opportuna manutenzione, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario.
2. Il concessionario è tenuto a:
 - a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato sia sotto l'aspetto igienico-sanitario che del decoro urbano;
 - b) mantenere gli elementi costitutivi dei dehors e tutte le strutture amovibili ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche rispetto a quanto autorizzato;
 - c) custodire, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo all'interno dell'area oggetto di concessione in maniera ordinata;
 - d) ritirare tutti gli elementi di arredo in occasione delle chiusure dell'esercizio, anche a seguito di sospensione disposta ai sensi del presente Regolamento, per periodi superiori a 7 giorni, custodendoli in luogo privato non visibile dall'esterno;
 - e) rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors e delle altre strutture amovibili alla scadenza della concessione, ovvero in caso di revoca o decadenza.
3. Il concessionario non deve destinare il dehors o le strutture amovibili ad uso improprio. L'uso deve essere limitato esclusivamente alla somministrazione di cibi e/o bevande.
4. Il concessionario è direttamente e personalmente responsabile, civilmente e penalmente, per ogni danno a persone o cose di terzi anche derivante dalla mancata vigilanza e cattiva conservazione e/o custodia del dehors e delle strutture amovibili con i quali si occupa il suolo pubblico.
5. Il concessionario è tenuto a riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private.
6. Per i danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, gli uffici competenti relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno a specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute e incamerando le garanzie di cui al presente Regolamento, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
7. In ogni caso è vietata la manomissione del suolo pubblico, sia da parte del concessionario che

di terzi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Articolo 19

Sanzioni, revoca, decadenza, sospensione

1. Le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada per occupazione abusiva o eccedente rispetto a quella autorizzata. Per le Violazioni in materia Urbanistico-Edilizia si applicano le Sanzioni previste dalla Normativa vigente in materia.

2. L'Ente, con provvedimento dirigenziale, ha la facoltà di revocare la concessione, anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, comunicato al concessionario, fatto sempre salvo un termine inferiore nel caso di ragioni di contingibilità e motivata urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, lavori pubblici.

3. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione dei dehors e delle strutture amovibili correlati alla concessione, l'Ente può procedere alla rimozione d'ufficio, accollando le relative spese al concessionario, ai sensi dell'articolo precedente.

4. Al concessionario, in caso di revoca, sospensione o decadenza, non è dovuta alcuna indennità, salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

5. La concessione decade nel caso di mancato pagamento del canone entro il termine stabilito, salvo che l'interessato non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione. L'Ente, con deliberazione della Giunta comunale, si riserva la possibilità di ammettere, su richiesta del concessionario, un piano di rientro del debito mediante rateizzazione mensile di durata non superiore al tempo residuo della concessione. Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata del piano di rientro comporta l'immediata decadenza della concessione.

6. La concessione è sospesa fino al perdurare della causa che l'hanno motivata, con immediata conseguente rimozione di dehors e delle strutture amovibili a cura e spese del concessionario ovvero dell'esercente, ove questa sia necessaria, nel caso di:

- a) sublocazione abusiva;
- b) accertata difformità rispetto alla concessione, sia sotto il profilo della regolarità produttiva che di quella Urbanistico-Edilizia;

7. Qualora ricorrano le cause di sospensione della concessione lo sgombero e il ripristino immediato dello stato dei luoghi dovrà essere intimato da parte degli organi di vigilanza al concessionario, ovvero all'esercente, con lo stesso verbale di contestazione della violazione. Il settore competente adotterà il provvedimento di sospensione acquisito il verbale di contestazione.

8. La concessione è revocata, con le modalità di cui al precedente comma 5, qualora, durante il periodo di validità della concessione stessa, al concessionario vengano contestate tre violazioni. A seguito della revoca della concessione potrà essere presentata richiesta di concessione non prima di 90 giorni dalla data della revoca stessa. Al fine del conteggio delle violazioni di cui al presente comma si terrà conto solo di quelle commesse successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

9. In caso di sospensione per un periodo superiore ai 7 giorni o di revoca, le attrezzature devono essere rimosse dal concessionario ai sensi del presente Regolamento.

10. In caso di reiterata occupazione abusiva di spazi pubblici eccedenti quelli autorizzati o in assenza di concessione è prevista la sanzione accessoria della sospensione del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività e contestuale chiusura temporanea del pubblico esercizio; il settore competente, entro il termine perentorio di 15 giorni consecutivi dalla ricezione del verbale di violazione, in caso di reiterazione della stessa violazione per due volte nell'arco di 12 mesi procederà all'applicazione della sanzione accessoria di cui all'articolo 3, comma 16, della legge 94/2009 e ss.mm.ii. relativa alla chiusura temporanea dell'attività. Il provvedimento di sospensione che dispone la chiusura temporanea dell'esercizio è esecutivo dal giorno successivo alla sua notifica e per un

numero di giorni di chiusura pari al numero di violazioni contestate aumentato di 3 (5 giorni in caso di 2 violazioni, 6 giorni in caso di 3 violazioni, 7 giorni in caso di 4 violazioni, ecc.).

Articolo 20
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di entrata in vigore dello stesso, fatto salvo quanto espresso ai commi successivi.
2. Le concessioni ed autorizzazioni esistenti resteranno in vigore sino alla loro scadenza naturale.
3. I dehors, già legittimamente esistenti sotto il profilo Urbanistico-Edilizio e dell'occupazione del suolo pubblico, come Attività Produttiva, in virtù del titolo abilitativo acquisito antecedentemente alla entrata in vigore del presente Regolamento, non dovranno adeguarsi alle disposizioni qui contenute, per quanto riguarda la configurazione strutturale/formale.
Si dispone che, decorsi 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per i soli dehors già legittimamente esistenti, dovrà essere presentata nuova istanza di Rinnovo, al solo fine del conseguimento del titolo abilitativo Urbanistico-Edilizio, senza la necessità di uniformarsi ai caratteri costruttivi descritti all'art.10; analogamente, in caso di Subingresso.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti in materia Edilizia, Urbanistica, Salute e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Le disposizioni del presente Regolamento:
 - hanno carattere di recessività rispetto a sopravvenute disposizioni, in subjecta materia di livello superiore nella gerarchia delle fonti; esse si adeguano pertanto automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e della Unione europea;
 - sono da intendersi implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive contrastanti norme, di rango superiore.
 - saranno comunque sottoposte a monitoraggio, di norma almeno ogni dodici mesi, al fine di valutarne l'impatto sulla organizzazione dell'Ente e sul suo contesto sociale, produttivo, territoriale, imprenditoriale, urbanistico, di sicurezza urbana e stradale.

Articolo 21
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all' albo pretorio del Comune unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi di legge, ed entra in vigore, ai sensi dello Statuto comunale, trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione medesima.